

**Convenzione finalizzata alla fornitura del Servizio di Trasporto – suddiviso in sei lotti funzionali - rivolto ad utenti con disabilità – carrozzati e non - dal proprio domicilio alle strutture che erogano attività riabilitative c/o i Centri di riabilitazione e viceversa – ricadenti nelle ASL di Sassari – Oristano - Nuoro.**

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI .....	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI .....	3
ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE .....	4
ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA .....	4
ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE .....	5
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE .....	5
ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....	6
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	7
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .....	8
ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA .....	8
ARTICOLO 11 – VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO .....	9
ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI .....	9
ARTICOLO 13 – REVISIONE PREZZI.....	10
ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	10
ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	10
ARTICOLO 16 – PENALI.....	11
ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA.....	12
ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ARTICOLO 20 - RECESSO UNILATERALE.....	13
ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO.....	13
ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	13
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....	13
ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO .....	13
ARTICOLO 25 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	14
ARTICOLO 26 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO .....	14
ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE .....	14
ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE .....	14
ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI .....	15

## SCHEMA CONVENZIONE TRA

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F. 03990570925 con sede legale in Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA), in seguito denominato “Ente” rappresentato dal Dott. Antonello Podda, nato a Nuoro (NU), il 25/04/1968, C.F. PDDNNL68D25F979A, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento degli Acquisti in base alla Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 30 del 01/02/2023 e s.m.i.

E

La Ditta \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA n. \_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante ad oggi il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”

### PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 29/04/2025, ARES Sardegna ha autorizzato a contrarre per l'indizione della gara a procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di Trasporto rivolto ad utenti con disabilità – carrozzati e non – dal proprio domicilio alle strutture che erogano attività riabilitativa c/o i Centri di riabilitazione e viceversa – ricadenti nelle ASL di Sassari – Oristano e Nuoro – suddivisa in sei lotti funzionali -, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale e in tutta la documentazione di gara;
- ai fini dell'affidamento è previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta più qualificata sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione Giudicatrice in relazione agli elementi valutati, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023, – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice);
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ARES Sardegna ha aggiudicato definitivamente il/i lotto/i \_\_\_\_\_ CIG: \_\_\_\_\_ della procedura in oggetto alla Ditta sopra richiamata, la quale ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione, eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- gli obblighi del Fornitore in merito agli adempimenti oggetto della presente Convenzione sussistono fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme della presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di aver preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale, nei chiarimenti pubblicati e in tutti gli allegati e di accettare le predette clausole in modo pieno e incondizionato;
- ARES Sardegna ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi comunitari e del codice dei contratti in materia di scelta del contraente e nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel Disciplinare di gara; essa, anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per ARES Sardegna nei confronti del Fornitore; essa contiene le condizioni generali relative ai contratti che verranno conclusi dalle singole ASL contraenti con l'emissione delle Lettere Ordine (contratti – avvio dell'esecuzione del servizio) le quali, nei limiti ivi previsti, saranno, per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
- il presente Accordo dà origine ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, la Lettera Ordine (contratto – avvio dell'esecuzione del servizio) emessa dall'Amministrazione contraente, che utilizza la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia e di dare esecuzione al contratto di fornitura;
- il contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione delle Lettere Ordine (contratti) nella quale saranno specificati i servizi da fornire;
- la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Capitolato speciale, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dal Fornitore sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- Atti di Gara: il Disciplinare, il Capitolato speciale e tutta la documentazione concernente la procedura di gara in oggetto;
- Amministrazione: l'Amministrazione presso la quale il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste;
- Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- Lettera ordine – contratto avvio dell'esecuzione del servizio: il documento (contratto di fornitura) con il quale l'Amministrazione contraente comunica la volontà di acquisire il servizio oggetto della Convenzione, specificando l'importo massimo complessivo della fornitura e il CIG derivato, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- NSO (Ordinativo di fornitura): il documento con il quale l'Amministrazione contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo del servizio indicato nella Lettera Ordine, il quantitativo dei servizi richiesti;
- Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo massimale per ciascun lotto di riferimento di cui all'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

### **ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

I rapporti tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore sono regolati, in via graduata:

- dalle clausole della presente Convenzione, dagli atti e documenti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale, dal Disciplinare e da tutta la documentazione di gara, dalla documentazione tecnica e dall'offerta economica dell'Aggiudicatario che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali;
- da quanto previsto nell'Offerta presentata dal fornitore in sede di gara.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale e quanto dichiarato nella documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale, fatto comunque salvo il caso in cui la documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato speciale.

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso del contratto.

In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza di ARES Sardegna la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore.

Resta invece nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione Contraente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la nomina del RUP di esecuzione e del DEC;
- l'acquisizione del CIG derivato;
- l'assunzione dell'impegno di spesa;
- l'inoltro all'aggiudicatario della lettera ordine – contratto avvio dell'esecuzione del servizio - debitamente sottoscritta dall'Amministrazione contraente;
- la creazione e gestione del contratto sul sistema amministrativo contabile SISAR AMC;
- l'emissione degli ordini NSO;
- la liquidazione delle conseguenti fatture e quant'altro derivante dalla gestione del servizio di cui alla presente Convenzione.

### **ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA**

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti relativi all'affidamento del servizio di trasporto degli utenti con disabilità – suddiviso

in sei lotti funzionali - dal proprio domicilio verso i Centri di Riabilitazioni e viceversa ricadenti nelle ASL di Sassari, Oristano e Nuoro.

Fermo restando l'importo massimo spendibile, il servizio avrà durata di 48 mesi, a decorrere dalla data indicata nella stipula del contratto (Lettera Ordine), con opzione di proroga di 6 mesi.

ARES Sardegna si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla stessa mediante l'invio delle Lettere Ordine relative alla presente Convenzione.

Con l'emissione della Lettera Ordine l'Amministrazione contraente da origine ad un contratto per la fornitura del servizio oggetto di gara, la cui scadenza è vincolata alla durata della Convenzione nell'ambito della quale la stessa è stata emessa.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi oggetto del presente atto, aventi le caratteristiche tecniche e di conformità richieste nei documenti di gara, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale e nella documentazione di gara e nella misura richiesta dalla stessa Amministrazione contraente mediante la trasmissione della Lettera Ordine e degli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, così come riportato all'art. 3.3 del disciplinare di gara.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o del Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a società diverse dal medesimo Fornitore.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero del Contratto di Fornitura.

#### **ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE**

L'Amministrazione utilizza la Convenzione mediante la trasmissione della Lettera Ordine – contratto, avvio dell'esecuzione del servizio -, debitamente sottoscritta, al Fornitore, entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione stessa.

È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo stabilito oggetto della Convenzione stessa.

Resta inteso che tutti i rapporti scaturenti dalla conclusione del contratto di fornitura saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione contraente, rimanendo esclusa qualsivoglia attività e/o responsabilità in capo ad ARES Sardegna

#### **ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE**

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli contratti di fornitura si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore delle relative Lettere Ordine – Contratto avvio dell'esecuzione del Servizio - trasmessi dalle Amministrazioni contraenti. Le Lettere Ordine devono essere firmati digitalmente e inviati dai punti ordinanti tramite PEC. Il Fornitore non può dare seguito a Lettere Ordine di fornitura del Servizio che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

Per l'esecuzione della fornitura indicata nelle relative Lettere Ordine (Contratto avvio dell'esecuzione del servizio), il fornitore si obbliga ad eseguire il servizio oggetto dello stesso con le modalità descritte nel Capitolato Speciale di gara e in tutta la restante documentazione.

Resta inteso che tutti i rapporti scaturenti dalla conclusione del contratto di fornitura saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione contraente, rimanendo esclusa qualsivoglia attività e/o responsabilità in capo ad ARES Sardegna.

#### **ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

I servizi devono corrispondere alle tipologie, descrizioni e caratteristiche tecniche offerte, agli Atti di gara della procedura in oggetto, alla presente Convenzione e alle norme di legge e devono essere erogati senza soluzione di continuità a far data dall'invio, da parte delle rispettive Amministrazioni Contraenti, delle Lettere Ordine relative alla presente Convenzione.

Non sono ammesse variazioni da parte del Fornitore.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, di ARES Sardegna, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Per questa procedura di gara, è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, allo scopo di valutare i rischi interferenziali e quantificare i costi relativi alla sicurezza finalizzati alla riduzione/abbattimento rischi da interferenze. Ciascuna delle ASL committenti provvederà, successivamente all'aggiudicazione e prima che inizi l'attività lavorativa, a definire il documento, aggiornandolo sulla base dei reali rischi da interferenza presenti nelle sedi di svolgimento della prestazione, quantificando i costi derivanti dalla messa a punto delle misure di sicurezza. Il documento verrà completato in sede della prima Riunione di Coordinamento, assieme al relativo Verbale accettato e controfirmato dalle parti che integrerà la Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio).

È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o della Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio).

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione tecnica e in ogni caso rispondenti a quanto indicato nel Capitolato speciale e nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARES Sardegna e l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le Amministrazioni contraenti possono essere considerate responsabili unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla definizione dei rispettivi DUVRI e dalle Lettere Ordine – avvio fornitura emesse dalle stesse.

## **ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- prestare i servizi connessi oggetto della Convenzione impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro messa in esercizio ed alle condizioni stabilite nella Convenzione e negli atti di gara;
- eseguire la Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio), in conformità a quanto richiesto e sottoscritto dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penali";
- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i beni e servizi oggetto della Convenzione;
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione, nella documentazione di gara e nella Lettera Ordine;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e della Lettera Ordine, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- utilizzare personale dotato di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dall'Amministrazione contraente. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e della Lettera Ordine in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
- dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;

- mantenere, nel corso della durata della Lettera Ordine la qualità ed il personale proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte dell'Amministrazione contraente;

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nel luogo che verrà indicato nell'Ordinativo di Fornitura. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali.

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale, anche al fine di consentire di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione, nella documentazione di gara, nella Lettera Ordine e nei relativi Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Amministrazione contraente le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione oggetto della fatturazione.

Il Fornitore si impegna a nominare un Referente cui è demandato il ruolo di interfaccia unica verso l'Amministrazione contraente, come descritto nel Capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Il Fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale di ARES Sardegna e delle rispettive Amministrazioni contraenti (ASL committenti) presenti nei propri siti internet e il Patto di Integrità, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

#### **ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto delle modalità di cui al Capitolato speciale, a tutti gli atti di gara e alla presente Convenzione. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa - nessuna esclusa - e sono interamente a carico del Fornitore. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.



Il Fornitore, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere le suddette attività nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative vigenti.

Tutte le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con l'Amministrazione contraente.

#### **ARTICOLO 11 – VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO**

Il Fornitore, anche ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D.lgs. 36/2023, si obbliga a consentire ad Ares Sardegna ed all'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La verifica di conformità di cui al precedente comma, si intende positivamente superata solo se la verifica abbia dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato speciale e di tutti gli atti di gara; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico del Fornitore.

Le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e della Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio), per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Nel caso in cui, durante il corso di validità della Convenzione e della Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio), siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei servizi erogati, Ares Sardegna si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

#### **ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI**

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono calcolati con riferimento al prezzo €/km dichiarato in sede di gara per ciascun utente disabile trasportato dal proprio domicilio al Centro di Riabilitazione e viceversa. Pertanto l'importo fatturabile del servizio di trasporto sarà calcolato sulla base dei km di percorrenza A/R di ciascun utente trasportato, così come specificato nella documentazione di gara, per il prezzo a km dichiarato nel dettaglio di offerta economica predisposto dalla Stazione appaltante (ARES Sardegna).

I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni altra spesa accessoria relativa al servizio. Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti salvo quanto previsto all'articolo successivo "Revisione Prezzi".

Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Ares Sardegna non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dell'Amministrazione contraente.

### **ARTICOLO 13 – REVISIONE PREZZI**

Si rimanda a quanto disposto all'art.3.4 del Disciplinare di Gara.

### **ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Si rimanda a quanto disposto all'art. 16. del Capitolato speciale di gara.

Resta salva la facoltà per le Amministrazioni contraenti di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

È fatto divieto al Fornitore, anche in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dall'Amministrazione contraente e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati all'Azienda o a terzi.

### **ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e della Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio). Il conto corrente utilizzato è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga a comunicare ad Ares e all'Amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

Qualora le transazioni relative all'Ordinativo di Fornitura inerente la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e l'Ordinativo stesso sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche ad Ares Sardegna.

Il fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione contraente e ad ARES entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad Ares Sardegna ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà di Ares Sardegna e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per

tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ARTICOLO 16 – PENALI**

Ares Sardegna e l'Amministrazione contraente hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia della Lettera Ordine, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione o di prestazione del servizio insufficiente, l'Amministrazione e/o ARES Sardegna provvede all'applicazione delle penali previste nel Capitolato speciale di Gara, al quale si rinvia, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7. – "Penalità", che l'aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente.

In ogni caso ARES Sardegna e/o l'Amministrazione contraente potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore Convenzione/Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio). Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto, mediante PEC, al Fornitore dall'Amministrazione contraente o da Ares Sardegna.

Il Fornitore dovrà comunicare, tramite PEC, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente e/o di ARES Sardegna a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto della Lettera Ordine e/o della Convenzione per grave inadempienza. In tal caso ARES Sardegna ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

#### **ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, costituisce a favore di ARES e dell'Amministrazione contraente una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Ares Sardegna.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione della Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio) ricevuta.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARES Sardegna e l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e della Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio) da essa derivante, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARES Sardegna e dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta di ARES Sardegna.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARES Sardegna.

#### **ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARES Sardegna, nonché l'Amministrazione contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e la Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio), fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad ARES Sardegna delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa italiana vigente.

#### **ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Si rimanda a quanto disposto nell'art.20. del Capitolato Speciale di Gara.

#### **ARTICOLO 20 - RECESSO UNILATERALE**

Si rimanda a quanto disposto nell'art.21. del Capitolato Speciale di Gara.

#### **ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO**

Si rimanda a quanto disposto nell'art.8 del Disciplinare di Gara.

#### **ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e la Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio), a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio).

#### **ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella persona del/la Sig./ra ..... tel ..... email ..... il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di ARES Sardegna e dell'Amministrazione contraente. Il Referente ha inoltre il compito di rapportarsi con l'Amministrazione contraente per gli adempimenti previsti dal capitolato speciale e garantirà il coordinamento delle attività.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne immediata comunicazione ad ARES Sardegna nonché all'Amministrazione contraente.

#### **ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Si rimanda a quanto disposto all'art.29. del Disciplinare di gara.

## **ARTICOLO 25 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18, del d.lgs. 36/2023.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e alla Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio) ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ai bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 26 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del D.lgs. 36/2023, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del DL. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o della Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio) per inadempimento del medesimo, Ares Sardegna interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto si procede ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. 36/2023.

## **ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE**

Si rimanda a quanto disposto all'art.26. del Disciplinare di Gara.

## **ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o della Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio) non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o Lettera Ordine (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio la Lettera Ordine (contratto avvio dell'esecuzione del servizio) e/o gli Ordinativi di fornitura e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_ \_\_

\_\_\_\_\_  
Per il Fornitore  
\_\_\_\_\_

**ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Il sottoscritto ....., in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_ \_

Il Fornitore  
\_\_\_\_\_